

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 22514	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: Si				
Altro:				
Quantum: Euro 500,00 di multa nonché euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno.				
Gradi precedenti				
1°Grado: sentenza emessa in data 23 aprile 2009 dal Tribunale di Udine.				
2°Grado: sentenza 19 maggio 2010 con la quale, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa nel corso del precedente grado di giudizio, ha ridotto ad Euro 3.000,00 la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile, confermando le statuizioni relative all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. L'imputato veniva per l'effetto condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 500,00 di multa.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Non dotato -per omissione colposa specifica- di calzature antiscivolo, scivolava sul pavimento della cucina della trattoria gestita dall'imputato mentre riempiva la lavastoviglie servendosi di una pentola d'acqua bollente. A seguito dell'incidente riportava lesioni personali gravi (con durata della malattia superiore a giorni quaranta) consistente in diffuse ustioni di secondo grado che ne avevano reso necessario sia il ricovero in reparto ospedaliero specializzato sia l'intervento di chirurgia plastica.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro: trattoria
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

In applicazione del c.d. principio di effettività (nel quale risiede la ratio del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2) non è fondatamente sostenibile che l'imputato avrebbe "perduto" la veste di datore di lavoro sol perchè, nella mattinata in cui è avvenuto l'infortunio non era presente al ristorante, pur essendone pacificamente il gestore e pur avendo egli concluso il contratto di lavoro subordinato con il D. ai fini della prestazione dell'attività di cuoco. Il richiamato principio concerne, com'è ovvio e come ammette lo stesso ricorrente, organizzazioni aziendali complesse, tali da rendere indispensabili la ripartizione tra più soggetti (quali dirigenti e preposti) dei diversi compiti in materia antinfortunistica facenti capo al datore
--

di lavoro di guisa da dover esser privilegiato l'aspetto sostanziale del concreto esercizio dei poteri decisionali rispetto al dato della mera investitura formale.

Tutt'affatto differente è la situazione verificatasi nel caso concreto.

Nè pare necessario ulteriormente dilungarsi se non per sottolineare che, comunque, il non aver dotato il cuoco di calzature antidrucciolevoli, dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente dal T., il giorno del fatto.

Consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis: Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 29/09/2005 - dep. 23/12/2005 - Imputato: Riccio, P.M. Iannelli M.) sostiene che:

"Poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile". Deve escludersi che, nel caso concreto "la condotta del lavoratore con esperienza pluridecennale che avrebbe posto in essere una condotta pericolosa (maneggiare un pentolone di acqua bollente su di un pavimento bagnato)" potesse integrare l'asserito comportamento abnorme ed assolutamente imprevedibile, attesochè, in ogni caso, lo stesso rientrava nelle mansioni di cuoco esercitate nel ristorante dal D..

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.